CAMERA DEI DEPUTATI N. 1723

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(SCALFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

Proroga delle borse di studio per giovani laureati e di borse di addestramento didattico e scientifico

Seduta del 22 febbraio 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È noto che l'attuale situazione delle università richiede una urgente soluzione anche del problema dei borsisti universitari.

L'articolo 32, comma sesto, della legge 31 ottobre 1966, n. 942, relativo alle borse di studio per giovani laureati (la durata di ciascuna borsa è annuale e può essere confermata per un secondo anno) e l'articolo 21, commi primo e quarto, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, relativo alle borse di addestramento didattico e scientifico (« può essere confermata dal consiglio di facoltà per un biennio»), pongono rispettivamente dei limiti massimi di godimento delle borse di 2 e 4 anni.

Sulla base delle predette disposizioni, i borsisti che hanno avuto in godimento una borsa non possono concorrere per altra borsa, con la grave conseguenza della perdita per l'università di persone già qualificate per la ricerca scientifica e per la didattica.

Dato che si sono esauriti i posti di assistenti ordinari, previsti dalla legge 1967, n. 62, che si consideravano una naturale introduzione dei borsisti nella carriera universitaria, si rende necessaria la proroga delle suindicate borse, rispettivamente di un anno e di due anni.

Con il presente provvedimento si mira a dare attuazione agli impegni assunti, il 15 marzo 1972, dal Governo nell'aula del Senato.

Il primo comma dell'articolo unico dispone la proroga delle borse annuali per giovani laureati e di quelle biennali di addestramento didattico e scientifico che, alla data di entrata in vigore della legge, siano state già confermate per un anno o per due anni e che siano scadute in data successiva al 30 ottobre

1971 e non posteriore al 31 dicembre 1972. La concessione della proroga decorre dalla data di scadenza.

Nel secondo comma si specifica che la proroga è subordinata al fatto che il borsista abbia continuato il suo lavoro, con l'evidente scopo di venire incontro soltanto ai giovani che abbiano chiaramente manifestato di volersi dedicare all'attività scientifica.

Per accertare tale requisito è previsto, nel terzo comma, che il direttore dell'istituto o il professore ufficiale, tenuto a proporre la conferma del borsista secondo le vigenti disposizioni, dovrà anche attestare la continuità dell'attività del borsista stesso e gli eventuali periodi di interruzione, per i quali non dovrà essere pagato il rateo della borsa.

Negli ultimi due commi è prevista la spesa relativa che comporta un aumento degli stanziamenti iscritti sui capitoli 2408 e 2415 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. A tal fine si stabilisce che, alla spesa complessiva di lire 5.330.500.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio 1973, si fa fronte, per lire 3.076.500.000 a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1972 e per lire 2.254.000.000 mediante riduzione del corrispondente capitolo dell'esercizio 1973. Le somme relative vengono prelevate dagli accantonamenti disposti sul predetto capitolo 3523 del bilancio del tesoro per i citati esercizi, per il finanziamento della riforma dell'ordinamento universitario.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà alle conseguenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Le borse annuali per giovani laureati, di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e quelle biennali di addestramento didattico e scientifico di cui all'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, che, già confermate, sono scadute nel periodo compreso tra il 30 ottobre 1971 ed il 31 dicembre 1972, sono prorogate con decorrenza dalla data di scadenza, rispettivamente, per un ulteriore anno e per un ulteriore biennio.

La proroga della borsa già scaduta viene concessa, con le modalità fissate dalle vigenti disposizioni per la conferma, ai borsisti che abbiano continuato a prestare la loro attività posteriormente alla scadenza della borsa che si proroga.

Il direttore dell'istituto o il professore ufficiale, cui compete formulare la proposta per la conferma della borsa, è tenuto, altresì ad attestare l'effettiva continuazione dell'attività svolta dal borsista e i periodi di eventuale interruzione, per i quali non deve essere erogato il corrispondente rateo della borsa.

Gli stanziamenti iscritti sui capitoli 2408 e 2415 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono aumentati rispettivamente di lire 1.097.250.000 e di lire 1.979.250.000 per le occorrenze relative al 1972 e di lire 836.250.000 e di lire 1.417.750.000 per le occorrenze relative al 1973.

All'onere di complessive lire 5.330.500.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio 1973, si fa fronte quanto a lire 3.076.500.000 a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1972 e quanto a lire 2.254.000.000 mediante riduzione del corrispondente capitolo dell'esercizio 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.